



## **COMUNE DI SANT' ARSENO**

PROVINCIA DI SALERNO

Piazza D. Pica n.1 C.A.P. 84037

Tel. 0975/398033 – fax 0975/399362 – pec: utc.santarsenio@asmepec.it

Sant' Arsenio, 23/06/2014 n. prot. 3424

### **UFFICIO TECNICO**

## **AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A €. 100.000,00**

(ai sensi dell' art. 91 del D. Lgs.n.163/06 e s.m.i. e dell'art. 267 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i.)

### **Art.1 - OGGETTO DELL'AVVISO**

Al fine di semplificare e velocizzare l'azione amministrativa e consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, il Comune di Sant'Arsenio (SA) intende costituire un apposito albo professionisti per l'affidamento e l'espletamento dei servizi in premessa.

I servizi di cui sopra sono quelli attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, ai sensi dell' art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in relazione all'attività istituzionale dell'Ente e nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa.

Gli incarichi, potranno prevedere anche singolarmente l'espletamento ad esempio della Direzione dei Lavori, delle attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione nonché prestazioni accessorie, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente oppure riguardare l'interezza delle prestazioni necessarie alla gestione dell'appalto.

### **Art.2 –SETTORI DI INCARICO**

Le prestazioni professionali che saranno oggetto di affidamento di incarico sono relative al vigente DM n. 143 del 31/10/2013 secondo le categorie e le destinazioni funzionali previste dalla tavola z-1.

### **Art.3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d) e) f) f-bis) g) h) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. ovvero:

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa (ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa) nei limiti di cui all'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- società di professionisti nei limiti di cui all'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- società di ingegneria nei limiti di cui all'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria n. 12 dell'allegato IIA stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nei limiti di cui all'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- raggruppamenti temporanei, costituiti tra gli altri soggetti restanti di questo elenco, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 in quanto compatibili, nonché i limiti di cui all'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati con le modalità previste agli artt. 36 commi 4 e 5, 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e nei limiti di cui all'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I soggetti diversi dai liberi professionisti che intendono essere iscritti dovranno fornire il nominativo del/i professionista/i che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché di quello incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 267 comma 3 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.

I soggetti devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. lgs 163/2006 e s.m.i., di diploma di Laurea o Diploma Tecnico, iscrizione ai rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'incarico per il quali si richiede l'inserimento nell'elenco.

Le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Le società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 256 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento. Inoltre a pena di non iscrizione, i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90 c. 1 lett g)

devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs 163/06 e dell'art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento negli elenchi. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett d) del Codice, un libero professionista singolo o associato
- b) con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90 c. 1 lett e ed f del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA
- c) con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. f) bis del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello stato membro dell'unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'art. 90 c. 1 lett f. bis), ai soggetti indicati nella lett. a) se libero professionista o associato ovvero alla lett. b) se costituito in forma societaria.

In questa fase non sono ammessi raggruppamenti temporanei non ancora costituiti.

Ciascun soggetto non può comparire autonomamente o quale componente di un raggruppamento o di uno studio associato o di una società, per la medesima categoria, a pena di esclusione per entrambi.

I requisiti specifici per i singoli settori sono così individuati:

- a) per le attività tecniche ed in particolare a quelle relative alla geologia, alla geotecnica ed ai "Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie di edifici e terreni": la disponibilità di attrezzatura e strumentazione tecnica adeguata;
- b) per quanto riguarda il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione: abilitazione specifica ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) per quanto riguarda la prestazione relativa alle Pratiche di Prevenzione Incendi: abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006.
- d) per quanto riguarda il collaudo, il soggetto collaudatore o i soggetti componenti la commissione di collaudo, devono possedere i requisiti richiesti dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

#### **Art.4- CRITERI PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

Gli incarichi di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria il cui importo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'art. 262 del DPR 207/2010 e dal Regolamento Comunale sugli incarichi in adozione, sia inferiore a 100.000 euro (oneri fiscali e previdenziali

esclusi) sono affidati dalla stazione appaltante secondo le disposizioni di cui all'art. 91, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza con invito a partecipare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. lgs. 163/2006 e dell'art. 125 comma 11 e s.m.i; l'invito è rivolto ad almeno 5 soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

Dall'elenco di professionisti quindi sono selezionati i soggetti da invitare alla procedura negoziata.

Per gli incarichi di importo compreso tra 40.000 e 100.000 euro, la scelta del professionista potrà avvenire fra i soggetti invitati a presentare offerta, con il criterio del massimo ribasso sul corrispettivo stimato o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto della normativa vigente: il criterio di scelta sarà comunque dettagliatamente precisato dalla Stazione appaltante nella lettera di invito così come gli elementi essenziali della prestazione richiesta, l'oggetto dell'incarico, i requisiti specifici richiesti, l'importo, i tempi di esecuzione, le penali, i termini per la presentazione dell'offerta e in generale le condizioni dell'incarico.

Per gli incarichi il cui valore stimato sia inferiore a 39.999,00 euro, è consentito anche l'affidamento diretto. In tal caso la scelta del soggetto potrà avvenire mediante valutazione effettuata sulla base dell'esperienza specifica posseduta e risultante dal curriculum, limitatamente agli ultimi cinque anni, prendendo in considerazione gli incarichi affini svolti dal concorrente e da questo ritenuti significativi e/o anche sulla base del ribasso offerto sul corrispettivo stimato.

In tutti gli affidamenti l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista (art. 91 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006).

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionista iscritto all'albo personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione dell'offerta.

#### **Art. 5 – CORRISPETTIVO**

Ai sensi dell'art. 92 del Codice dei Contratti sono previste condizioni e modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dal DM n. 143 del 31/10/2013. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno. Il corrispettivo dell'incarico è stimato dalla Stazione appaltante secondo quanto previsto dal DM n. 143 del 31/10/2013 "decreto parametri". La quota del corrispettivo è aumentata sulla base

degli incrementi stabiliti dalle tariffe per il rimborso spese. In caso di incarichi parziali, non è dovuta alcuna maggiorazione.

#### **Art. 6 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

I professionisti interessati all'inserimento nell'elenco dovranno far pervenire all'ufficio protocollo a mano o a mezzo raccomandata a.r. (la ricezione del plico resta a completo rischio del concorrente) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 luglio 2014 a pena di esclusione un plico chiuso all'indirizzo che segue:

*Comune di Sant' Arsenio – Piazza D. Pica - Cap. 84037 – Sant' Arsenio (SA).*

Sul plico sarà indicato, oltre al nominativo del concorrente, la dicitura:

*“Domanda iscrizione elenco professionisti”.*

E' ammessa la trasmissione della documentazione di seguito indicata all'indirizzo pec:

*utc.santarsenio@asmepec.it*

Tale plico deve contenere la seguente documentazione:

a) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** redatta preferibilmente sul *modello 1* allegato al presente avviso, che contenga i dati generali del candidato tra cui nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo sede ufficio, recapito telefonico, di fax ed indirizzo e-mail ecc.... nonché le dichiarazioni sul possesso dei requisiti.

A pena esclusione la domanda deve essere sottoscritta dal mittente e corredata da documento di identità valido e deve indicare max tre categorie tra quelle numerate dal numero 1 al numero 7 e n. 1 categorie tra quelle numerate dal numero 8 al numero 15 (vedi tabella inserita nell'allegato modello 1).

In caso di studio associato, società di professionisti o società di ingegneria ciascun associato, socio o rappresentante legale, oltre a colui che sottoscrive la domanda, deve presentare le dichiarazioni sui requisiti generali di cui all'art. 38 lett. b) c) e m-ter) compilando e sottoscrivendo il *modello 1 bis* a pena di esclusione.

In caso di raggruppamento ogni concorrente raggruppato dovrà presentare il *modello 1* a pena di esclusione.

Le domande presentate entro la data del presente avviso verranno inserite immediatamente dopo l'espletamento delle verifiche necessarie.

b) **CURRICULUM VITAE** redatto ai sensi dell'allegato N DPR 207/2010,

Solo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito dovrà essere presentata anche copia dell'atto costitutivo del raggruppamento da cui risulti il conferimento del mandato al soggetto indicato come capogruppo (non sono ammessi raggruppamenti temporanei non ancora costituiti).

## **Art.7 - FORMAZIONE, VALIDITA' E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI, PUBBLICITA'**

Tutte le domande pervenute nei termini suddetti saranno esaminate e tutti i soggetti che avranno prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso saranno inseriti negli elenchi concernenti i diversi settori di incarico professionale oggetto del presente avviso.

Il Comune pubblicherà gli aggiornamenti dell'elenco ogni volta che verranno effettuati.

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena cancellazione d'ufficio, a comunicare all'Amministrazione ogni fatto o cosa che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione degli elenchi medesimi.

## **Art. 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE**

La domanda di partecipazione sarà ritenuta inammissibile e non si procederà all'iscrizione in elenco, nei seguenti casi:

- mancanza di uno o più requisiti generali e tecnici richiesti all'art. 3;
- documentazione non sottoscritta (salvo richiesta di integrazione);
- mancanza del documento di identità in corso di validità del candidato (salvo richiesta di integrazione);
- contemporanea partecipazione come singolo professionista, come socio di società di professionisti o di ingegneria o come componente di raggruppamento temporaneo o di consorzio stabile, nonché contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile;
- partecipazione di coloro che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, sono inibiti all'esercizio della libera professione;
- plico pervenuto oltre il termine di scadenza per la presentazione: farà fede il timbro del protocollo comunale;
- soggetti che hanno presentato false dichiarazioni.

Nel caso in cui i modelli siano stati compilati in modo incompleto il Comune chiederà una integrazione assegnando un termine congruo: qualora entro tale data non pervenga l'integrazione richiesta, il candidato verrà escluso dalla presente procedura. Le comunicazioni del Comune ai candidati avverranno esclusivamente via fax o a mezzo pec.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia, in particolare al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.. Si ricorda che le false dichiarazioni implicano la segnalazione agli Ordini e Collegi Professionali, comportando altresì le sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. La Stazione Appaltante si riserva di verificare in qualsiasi tempo la veridicità e la sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti e comunque in ogni caso in caso di affidamento.

## **Art. 9 – CONTROLLI**

L'Ente potrà effettuare, fra i professionisti che hanno richiesto l'iscrizione all'Elenco e tra quelli interpellati per uno specifico affidamento, verifiche "a campione" (ex art. 71 DPR n. 445/2000) dei requisiti autocertificati dagli stessi. In caso di mancata comprova, o in caso di false dichiarazioni, si procederà alla cancellazione dall'Elenco nonché all'applicazione delle sanzioni previste per legge.

## **Art. 10 – DURATA DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI PROFESSIONISTI**

Il presente avviso avrà durata triennale e sarà aggiornato annualmente previo apposito avviso pubblico.

## **Art.11 - SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DALL' ELENCO**

La cancellazione dall'Elenco è disposta su domanda dell'interessato, ovvero d'ufficio nei seguenti casi:

a) per mancata dimostrazione ovvero accertata e/o sopravvenuta carenza dei requisiti generali e tecnici in occasione delle operazioni di verifica di cui all'articolo precedente. b) per accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione della prestazione verso l'Amministrazione o per errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; Nei suindicati casi l'Amministrazione comunica, anche via fax, l'avvio del procedimento di cancellazione all'interessato. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile del Procedimento si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Elenco.

Il provvedimento di cancellazione ha, di regola, efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il Responsabile del Procedimento può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

L'iscrizione all'Elenco dei professionisti che abbiano in corso un contenzioso con l'Ente è sospesa per la durata del contenzioso stesso.

## **Art. 12- TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento è il Comune di Sant'Arsenio. Responsabile del trattamento è il Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Michele Napoli. I dati forniti dai partecipanti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. La loro conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi.

I partecipanti alla presente procedura possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile sopra citato in qualità di Responsabile del

trattamento. Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento inerente il presente avviso, della relativa procedura di affidamento e della gestione dell'elenco è individuato nel Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Michele Napoli.

### **ART. 14 - ULTERIORI INFORMAZIONI**

La formazione dell'elenco, che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali. L'inclusione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione mediante procedura aperta qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili solo ampliando la platea dei concorrenti.

ALLEGATI:

- MODELLO 1

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Michele Napoli